



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

**Arg.: Determinazione canoni demaniali**

Per offrire ai Gruppi un quadro normativo di riferimento in materia di determinazione dei canoni demaniali, utile nelle trattative con le Autorità preposte, si segnalano per ciascuna tipologia le disposizioni vigenti per:

- **le sedi dei Gruppi ubicate in immobili dello Stato o della Difesa**

Il D.P.R. 13 settembre 2005, n.296 in materia di “criteri e modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato” al comma 1 dell’Art.11 prevede che gli stessi possano essere dati in locazione “a canone agevolato” a favore di taluni soggetti fra i quali sono annoverate le **Associazioni non aventi scopo di lucro anche combattentistiche e d’arma**. Il successivo Art. 12 stabilisce che il canone da erogare da parte delle stesse Associazioni sia definito dall’Agenzia del demanio in misura “non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento di quello determinato dai competenti uffici dell’Agenzia del demanio”.

Gli immobili di cui si tratta sono diversi da quelli demaniali marittimi individuati dal Codice della Navigazione (lido, spiaggia, porti);

- **le sedi dei Gruppi ubicate in immobili del Comune**

facendo riferimento al quadro normativo citato per gli immobili dello Stato, cercare di ottenere dalle Autorità Locali la maggior percentuale di sconto possibile sui canoni da corrispondere, invocando anche la natura di “organismo senza scopo di lucro” dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia;

- **le sedi dei Gruppi ubicate in immobili demaniali marittimi - stabilimenti balneari – pontili di ormeggio barche da diporto**

Il R.D. 30 marzo 1942, n.327 e successive modificazioni ed integrazioni (**Codice della Navigazione**) all’Art. 39, secondo comma, prevede che “nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni”; all’Art. 37 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione) è stabilito che le “concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza” sono “quelle nelle quali in concessionario non ritrae dai bei demaniali alcun lucro o provento”.

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.6483 del 25 maggio 2009, a pagina 10 precisa che “Rimane confermata la volontà del legislatore della riduzione dei canoni nella misura del 90% per le concessioni indicate al secondo comma dell’Art.39 del Codice della Navigazione e all’Art.37 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione” e, più avanti, che “la riduzione della misura del canone è il riconoscimento, voluto dal legislatore, della peculiarità del soggetto concessionario e delle finalità da questi perseguite dalle quali è estranea ogni attività reddituale”.

Per tali beni demaniali si consiglia, pertanto, di adire le Autorità competenti (Regioni e/o Comuni) facendosi coadiuvare dalla preziosa opera delle Direzioni Marittime nella cui giurisdizione è ubicato il bene per la riduzione del canone nella percentuale del 90%.

**In ogni caso, i contratti di concessione/locazione devono essere redatti per iscritto e registrati, infine la prima occupazione dell’immobile deve essere comunicata alla Polizia di Stato.**